



Roma, 25 Gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

*E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 Dicembre 2022 (S.O. n. 43) la **Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)** recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità della legge suddetta, in vigore dall' **01.01.2023**.*



Sintesi

Misure Fiscali ed agevolative

- Regime forfetario e Flat Tax

Si innalza da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi percepiti nell'anno precedente che consente ai lavoratori autonomi di accedere all'imposta forfettaria del 15%.

- Flat Tax incrementale

La Legge di bilancio 2023 prevede per il solo anno 2023 la cosiddetta "Flat Tax incrementale", che si sostanzia in un'imposta sostitutiva al 15% sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

- Aumento dei limiti dei ricavi per la contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno 2023 per usufruire della contabilità semplificata sono elevate

- *da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi*
- *da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.*

- Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

La Legge di Bilancio 2023 reintroduce un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l'estromissione di beni dal regime d'impresa, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato. Nel dettaglio, viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un'imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

- Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

La Legge di bilancio 2023 ha riaperto la possibilità di agevolazione relativa all'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale che consente la transizione dell'immobile dall'ambito imprenditoriale a quello personale con un'imposizione ridotta.



L'estromissione agevolata è riservata a chi, alla data del 31.10.2022, aveva la qualifica di imprenditore individuale (anche in stato di liquidazione) e l'ha conservata fino all' 01.01.2023.

Per escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, occorre pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irap con aliquota dell'8%.

- Rideterminazione del costo fiscale di terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 16%. Si conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo.

- Superbonus 110%

Per fruire dell'agevolazione del 110% sulle ristrutturazioni edilizie si concede ai condomini più tempo per la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (Cilas). Il termine viene esteso dal 25.11.2022 al 31.12.2022. Le delibere condominiali devono comunque essere già state adottate entro il 24.11.2022 (con il DL Aiuti Quater l'agevolazione è stata ridotta al 90% per il 2023).

- Ecobonus

L'Ecobonus, rivolto a chi esegue interventi finalizzati all'aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, viene confermato fino al 2024.

- Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate

La Legge di Bilancio 2023 riconferma anche il Bonus Ristrutturazioni fino al 31.12.2024 mentre non viene altresì riconfermato il Bonus Facciate.

- Barriere architettoniche

E' possibile fruire ancora fino al 31.12.2025 del bonus 75% per l'abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.



- Bonus Mobili

Una prima novità prevista dalla Legge di Bilancio nel 2023 riguarda l'importo complessivo massimo di spesa detraibile, che scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro.

Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 01.01.2022.

- Bonus “minori”

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus “minori”.

- Proroga dell'esenzione Irpef – Terreni dei coltivatori diretti e IAP

La Legge di Bilancio 2023 proroga anche per quest' anno l'esenzione IRPEF per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sui redditi dominicali e agrari da loro dichiarati.

- Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca – primo trimestre 2023

La Legge di Bilancio 2023 conferma il credito di imposta a favore delle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca per l'acquisto di carburanti. Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto di gasolio e benzina necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività e, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro la data del 31.12.2023 o, in alternativa, ceduto a terzi.

- Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca – terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.03.2023

- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani

La Legge di bilancio 2023 estende l'agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nella gestione



previdenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Su tali atti si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale con l'aliquota dell'1% e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

- Detrazione Irpef dell'Iva pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Reintrodotta la detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di abitazioni nuove, in classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

- Contrasto all'apertura di Partite Iva "fittizie"

Sono previste specifiche analisi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito al rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.

- Legge Sabatini

La Legge di bilancio 2023 stanziava ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura "Nuova Sabatini", che persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.



Misure in materia di definizioni fiscali

- Ravvedimento operoso speciale

Entro il 31.03.2023 i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse fino al 2021, con una forma di ravvedimento speciale con riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo

- Sanatoria degli errori formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale in due rate di pari importo, 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, la prima entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024.

- Definizione avvisi bonari

E' stabilito che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021

- *per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso,*

potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

La novità è costituita dal fatto che le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

- Definizione degli accertamenti

La Legge di bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate prevedendo la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Si sottolinea che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione:

- *gli atti in oggetto non devono essere stati impugnati e sono ancora impugnabili;*



- *non devono essere decorsi i termini per la presentazione del ricorso.*

- Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso

Per il perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente deve versare gli importi dovuti per l'imposta entro il 31.03.2023, se in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali rispettivamente con scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

- Definizione delle liti pendenti

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.

- Conciliazione giudiziale agevolata

La Legge di bilancio 2023 prevede una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'01.01.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardano atti "impositivi". Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.

- Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti alla data del 01.01.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardano "atti impositivi". Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

- Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.04.2023 beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora.

- Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro

La Legge di bilancio 2023 prevede l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.



Misure per il lavoro

- Taglio del cuneo fiscale

Si aggiunge con la Legge di bilancio 2023 un nuovo sconto contributivo pari all'1 % applicabile ai redditi fino a 25 mila euro annui (lordi).

- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile

In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

- Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo

Incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

- Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)

Estesa al 31.12.2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta.

- Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione donna"

Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31.12.2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni.

- Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza

Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31.12.2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.



- **Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni**

Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) anche per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31.12.2023, di personale femminile e giovani

- **Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali**

La Legge di bilancio 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l'utilizzatore può corrispondere e, dall'altro, innalzando il limite dimensionale richiesto agli utilizzatori che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel dettaglio la prima modifica introdotta riguarda il limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa dagli attuali 5 mila euro a 10 mila euro. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile, anche con più utilizzatori. I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di 10 dipendenti a tempo indeterminato (non più 5). Tale limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori.

- **Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico**

Dall'01.01.2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro.

- **Congedo parentale**

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l'indennità di congedo parentale è aumentata dal 30% all'80% della retribuzione.



Novità generali per privati e imprese

Pacchetto Energia

Prorogata anche al primo trimestre 2023 l'aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Bonus sociale elettrico/gas

La Legge di bilancio 2023 ha incrementato per i primi tre mesi del 2023 a 15.000 euro il tetto ISEE (in precedenza era di 12.000 euro) per l'accesso ai bonus sociali luce e gas dedicati alle famiglie più svantaggiate e con disagio economico.

Prima casa under 36

Possono beneficiare del bonus prima casa i giovani con meno di 36 anni con un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione dal 26.05.2021 e il 31.12.2022.

Rinegoziazione mutui

La Legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di rinegoziare il mutuo con la propria banca e passare dal tasso variabile al tasso fisso senza costi aggiuntivi per chi ha un mutuo da meno di 200.000 euro, un ISEE al di sotto di 35.000 euro e non è mai stato in ritardo con i pagamenti.



MISURE FISCALI ED AGEVOLATIVE

➤ Regime forfetario e Flat Tax

La Legge di bilancio 2023 innalza la soglia annuale dei ricavi e dei compensi da 65 mila euro a 85 mila euro. Questo requisito entrerà in vigore per il periodo d'imposta 2023. Quindi i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nel 2022, potranno accedere al nuovo regime forfettario o mantenerlo anche nel 2023.

Si possono configurare due diverse situazioni rispetto al periodo d'imposta 2022:

Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2022	Conseguenze fiscali
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro	Il contribuente rimane nel regime forfetario
Ricavi superiori a 85.000 euro	Il contribuente esce dal regime forfetario nel 2023

Nel periodo d'imposta 2023, invece, si potranno avere tre diverse situazioni:

Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2023	Conseguenze fiscali
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro	Il contribuente rimane nel regime forfetario
Ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000 euro	Il contribuente esce dal regime forfetario nel 2024
Ricavi superiori a 100.000 euro	Il contribuente esce dal regime forfetario già nel 2023

I nuovi requisiti previsti verranno applicati per il periodo d'imposta 2023 con riferimento all'anno precedente. Dopo l'approvazione in Parlamento della Legge di



Bilancio, il nuovo limite ai ricavi e la clausola “anti elusione” da 100.000 euro diventano operative per accedere al regime fiscale agevolato. Quindi, con l’entrata in vigore delle nuove soglie, sono due gli scenari possibili. I contribuenti che attualmente applicano il regime forfetario, possono mantenerlo anche per l’anno 2023, se nel 2022 non superano la soglia degli 85 mila euro di ricavi o compensi. Invece, i contribuenti che sono in regime ordinario, nel 2023 possono accedere al forfetario, solo se nell’anno 2022 rientrano nel limite degli 85 mila euro.

➤ **Flat Tax incrementale**

La Legge di bilancio 2023 stabilisce una “Flat tax incrementale” fino a 40.000 euro di maggiore reddito di impresa e di lavoro autonomo rispetto al reddito d’importo più elevato, conseguito nel triennio 2020-2022.

La disposizione in questione prevede che, limitatamente al 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in via opzionale, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del Tuir), un’imposta del 15% sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, sull’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

L’imposta sostitutiva agevolata si calcolerà applicando l’aliquota del 15% su:

- una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro,
- pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

L’eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).



È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), che resta assoggettata all'IRPEF secondo i criteri ordinari.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti (Irpef e relative addizionali) per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni agevolative, ma applicando i criteri ordinari (le aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir).

➤ **Aumento dei limiti dei ricavi per la contabilità semplificata**

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno 2023 per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

- da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi
- da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività

Il regime semplificato è applicabile alle imprese individuali, snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente.

I limiti di cui si tratta vanno computati tenendo conto dei ricavi percepiti nell'intero anno in base al criterio di cassa.

La novità introdotta con la Legge di bilancio 2023, non rileva per gli esercenti arti e professioni che adottano il regime di contabilità semplificata come regime naturale a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi come chiarito dalla Risoluzione 293/E/2007.



➤ **Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice**

La Legge di bilancio 2023 ripropone le procedure di:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (fanno eccezione quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Con riferimento alla natura giuridica delle società, la Legge prevede che l'agevolazione possa essere applicata con riferimento alle società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e alle società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.), incluse le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Possono accedere alla procedura agevolata anche le società in liquidazione.

Rimangono escluse dall'ambito di applicazione, invece, le società non residenti nel territorio dello stato (con stabile organizzazione) e gli enti non commerciali.

Benefici fiscali

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.

Le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di:

- applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni (10,5% se la società è risultata non operativa per almeno due periodi d'imposta nel triennio 2020-2022) e del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale;
- (nel caso di assegnazione) ridurre il valore dell'utile in natura dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva;
- applicare l'imposta di registro in misura ridotta del 50% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.



Beni agevolati

Con riferimento, invece, ai beni agevolati, possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).

Non possono rientrare nell'agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).

Il cambio di destinazione dell'immobile preordinato alla fruizione dell'agevolazione è stato considerato dall'Agenzia delle Entrate un'opzione del contribuente insindacabile in termini di abuso del diritto, anche qualora il cambio di destinazione sia effettuato nell'immediata prossimità della procedura agevolata. Pertanto, il regime agevolativo in esame è finalizzato alla fuoriuscita dalle società, in particolare, di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato.

➤ Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

La Legge di bilancio 2023 ha riaperto la possibilità di agevolazione relativa all'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale che consente la transizione dell'immobile dall'ambito imprenditoriale a quello personale con un'imposizione ridotta.

L'estromissione agevolata è riservata a chi, alla data del 31.10.2022, aveva la qualifica di imprenditore individuale (anche in stato di liquidazione) e l'ha conservata fino all'01.01.2023, cioè il momento a partire dal quale l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa esplica effetti. È irrilevante il regime contabile adottato. Può avvalersene anche: l'erede dell'imprenditore deceduto dopo il 31.10.2022 che ha proseguito l'attività in forma individuale; il donatario dell'azienda che ha proseguito l'attività imprenditoriale del donante. Accesso precluso, invece, per chi, al 1° gennaio di quest'anno, non aveva più la qualifica di imprenditore individuale, poiché, in tale circostanza, si è già verificato il presupposto per attribuire il bene alla sfera patrimoniale privata, con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria delle eventuali plusvalenze realizzate. Identica esclusione opera anche nei confronti



dell'imprenditore individuale che, prima di quella data, ha dato in affitto o in usufrutto la sua unica azienda, dal momento che l'attività d'impresa cessa per l'intera durata dell'affitto o della concessione.

I beni che possono essere esclusi dal patrimonio dell'impresa (anche se posseduti in comunione, nel qual caso per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore) quelli che al 31.10.2022 risultavano strumentali:

- per destinazione, cioè utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa, a prescindere dalla classificazione catastale;
- per natura, cioè quelli “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o se dati in locazione o comodato (vi rientrano gli immobili accatastati nei gruppi B, C, D ed E e quelli appartenenti alla categoria A/10 se la destinazione a ufficio è prevista nella licenza o concessione edilizia).

Gli immobili si considerano relativi all'impresa individuale solo se annotati nell'inventario ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili (articolo 65, comma 1, Tuir). Fanno eccezione quelli strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991, data di entrata in vigore della norma che ha introdotto l'obbligo: possono essere estromessi anche se non presenti nell'inventario. Non rientrano nel perimetro di applicazione della disciplina gli immobili che costituiscono “beni merce” in quanto rappresentano l'oggetto dell'attività, come quelli posseduti e impiegati per l'attività di gestione immobiliare, nonché gli immobili che, sebbene indicati nell'inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.

L'agevolazione, infine, non è fruibile per gli immobili posseduti in leasing.

L'imprenditore individuale intenzionato ad avvalersi dell'estromissione agevolata degli immobili dal patrimonio aziendale deve avere un comportamento concludente, cioè compiere atti che rendano manifesta tale volontà, ad esempio annotando la dismissione nel libro giornale, in caso di impresa in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, se impresa in contabilità semplificata. L'opzione va esercitata tra il 1° gennaio e il 31.05.2023, ma i relativi effetti in ogni caso retroagiscono all'01.01.2023: pertanto, l'immobile estromesso si considera posseduto nella sfera



privata dell'imprenditore per l'intera annualità 2023, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel quadro RB del modello Redditi ovvero nel quadro B del 730. In ogni caso, il perfezionamento dell'opzione è subordinato all'indicazione in dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello Redditi) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dal pagamento della stessa, che, se non versata, viene iscritta a ruolo.

Per escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, occorre pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irap con aliquota dell'8%. La base imponibile su cui applicarla è rappresentata dalla differenza tra il valore normale (articolo 9, Tuir) di ciascun bene che si vuole estromettere e il suo valore fiscalmente riconosciuto, cioè quello iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al periodo d'imposta 2022 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Tuttavia, al posto del valore normale, è possibile assumere il valore catastale dell'immobile, cioè quello ottenuto applicando alle rendite risultanti in catasto specifici moltiplicatori, diversificati in base alla tipologia del bene (articolo 52, comma 4, Dpr 131/1986). Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire, tramite modello F24 (codice tributo 1127), in due rate: il 60% entro il 30.11.2023 e il restante 40% entro il 30.06.2024.

Qualora non vi sia imposta sostitutiva da pagare per assenza di base imponibile, ossia quando non c'è differenza tra valore normale (o catastale) dell'immobile e relativo valore fiscalmente riconosciuto, l'opzione per l'estromissione è ugualmente esercitabile.

La disciplina in esame consente all'imprenditore individuale prossimo a cessare l'attività di estromettere in maniera agevolata l'immobile strumentale dal patrimonio aziendale, operazione che, altrimenti, sarebbe soggetta alle norme sull'autoconsumo dei beni, generando, ai fini delle imposte sui redditi, una plusvalenza imponibile, da tassare con modalità ordinarie. Ai fini Iva, l'estromissione si configura come un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, una cessione per assimilazione: l'operazione sarà fuori dal campo di applicazione del tributo se, all'atto dell'acquisto, non è stata operata la detrazione dell'imposta, in quanto l'acquisto è avvenuto da un soggetto privato o prima del 1973 (anno di introduzione dell'Iva nell'ordinamento interno) oppure non ha dato diritto alla detrazione, neanche parziale,



della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*.1 e 19-*bis*.2, Dpr 633/1972; negli altri casi, opera il regime “naturale” di esenzione, con possibilità di optare per l'imponibilità (articolo 10, numeri 8-*bis* e 8-*ter*, Dpr 633/1972). Le imposte d'atto (registro, ipotecarie e catastali) non sono dovute, in quanto non c'è un vero e proprio trasferimento immobiliare, ma solo un passaggio dalla sfera dell'impresa a quella privata.

➤ **Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)**

Per l'anno 2023 la Legge di bilancio consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'01.01.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art.67 co. 1 lett. a)-c-bis) del TUIR allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Al fine di rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'01.01.2023, si prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva

Viene previsto che l'imposta sostitutiva del 16% dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data dell'01.01.2023, può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il 15.11.2023;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.



La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

➤ **Superbonus 110%**

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater"). La novità più importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è legata alla riduzione della percentuale di detrazione e a criteri più stringenti per l'ottenimento (tetto massimo di reddito e vincolo della "prima casa").

A partire dal 2023, si passa quindi da una detrazione del 110% ad una del 90% (e ulteriori riduzioni nel biennio a seguire), con alcune eccezioni individuate nell'Articolo 1 comma 894 della stessa Legge di Bilancio 2023.

Di seguito le principali novità:

- interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. L'aliquota di detrazione viene così ridefinita:
 - 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
 - 90% per le spese sostenute entro il 31.12.2023;
 - 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
 - 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.
- L'aliquota del 90% resta valida anche per gli interventi avviati dopo il 01.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare in oggetto, che la stessa unità immobiliare sia adibita a "prima casa" e che il contribuente abbia un reddito di riferimento massimo di 15.000 euro (calcolato secondo indicazioni fornite dal legislatore, sulla base del "quoziente familiare").
- Qualora al 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, il termine ultimo per completare i lavori correlati



agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento, slitta dal 31.12.2022 al 31.03.2023.

L'aliquota rimane invece riconfermata pari al 110% per il 2023 nelle seguenti casistiche eccezionali:

- condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate in data antecedente il 18.11.2022 e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) presentata entro il 31.12.2022;
- condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILAS presentata entro il 25.11.2022;
- edifici composti da 2 a 4 unità con CILAS presentata entro il 25.11.2022;
- ricostruzione delle abitazioni rientranti all'interno del "cratere sismico";
- demolizione e ricostruzione degli edifici, con istanza di acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 31.12.2022;
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con CILAS presentata entro il 25.11.2022;
- interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture socio-sanitarie, fino al 2025.

➤ **Ecobonus**

L'aliquota base di detrazione è pari al 65% (isolamento involucro opaco <25% della superficie dello stesso, sostituzione finestre e infissi, sostituzione della vecchia caldaia per riscaldamento e ACS, installazione delle termovalvole e building automation), mentre scende al 50% in caso di installazione di tende da sole e altri elementi oscuranti.

Per i condomini, l'Ecobonus condominiale rimane anch'esso confermato fino al 31.12.2024. L'agevolazione consiste in una detrazione pari al 70% o al 75% (nel caso in cui l'intervento migliori la prestazione energetica raggiungendo un livello di qualità



media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015), con un limite di spesa massimo pari a 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

➤ **Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate**

Viene riconfermato dalla Legge di Bilancio 2023 il Bonus Ristrutturazioni (lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini, restauro e risanamento conservativo) fino a fine 2024, con aliquota della detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino all'importo massimo di 96.000 euro.

La Legge di Bilancio non riconferma invece il Bonus Facciate.

In caso di lavori non ultimati, per tutte le spese sostenute a partire dall'01.01.2023 restano usufruibili le detrazioni fiscali ordinarie (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a patto che se ne rispettino i requisiti di accesso:

- Bonus Ristrutturazioni 50% (valido fino al 31.12.2024);
- Ecobonus 65/50%, a patto che i lavori in facciata incidano anche sull'isolamento termico dell'involucro (valido fino al 31.12.2024).

Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell'intera spesa entro il 31.12.2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.



➤ **Barriere architettoniche**

A seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31.12.2025 è possibile fruire ancora sul bonus 75% per l'abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili.

Possono usufruire dell'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.



➤ **Bonus Mobili**

La Legge di Bilancio 2023 conferma la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Vengono disposte altresì alcune novità.

Una prima novità scattata nel 2023 riguarda l'importo complessivo massimo di spesa detraibile, che scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro.

Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 01.01.2022.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2022, ovvero siano iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, il limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.

➤ **Bonus “minori”**

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus “minori”.

Nel 2023 è confermata la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro).

Continua ad essere fruibile il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%.

In vigore anche il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

È poi disponibile anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.



➤ **Proroga dell'esenzione Irpef – Terreni dei coltivatori diretti e IAP**

Viene prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

➤ **Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca – primo trimestre 2023**

La Legge di Bilancio 2023 conferma il credito di imposta a favore delle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca per l'acquisto di carburanti. Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto di gasolio e benzina necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività e, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro la data del 31.12.2023 o, in alternativa, ceduto a terzi.

➤ **Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca - terzo trimestre 2022**

Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:

- è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.03.2023;



- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.03.2023.

➤ **Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e terreni montani**

La Legge di bilancio 2023 apporta modifiche a due agevolazioni per gli acquisti di terreni.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

L'agevolazione per la piccola proprietà contadina viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:

- a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni;
- che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

Il beneficio consiste nell'applicare le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (l'imposta catastale resta dovuta nella misura dell'1%); per quegli atti, è prevista anche la riduzione alla metà degli onorari dei notai. Si decade dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, i terreni sono ceduti volontariamente o ne viene meno la coltivazione o conduzione diretta.

Agevolazioni per i terreni montani

Viene prevista l'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro l'una) e dell'esenzione dall'imposta catastale e di bollo per:

- i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo;
- di fondi rustici nei territori montani;



- a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.

Le medesime agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

➤ **Detrazione Irpef dell'Iva pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica**

Viene reintrodotta la detrazione Irpef sull'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare spetta la detrazione Irpef del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o delle imprese costruttrici delle stesse.

➤ **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

La Legge di bilancio 2023 proroga al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla Legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022;
- e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In particolare, si estende al 30.09.2023 l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta riconosciuta dall'articolo 1, comma 1057, della Legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi



nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), in virtù della quale il credito viene riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

In principio, l'agevolazione era riconosciuta a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 30.06.2023, termine ora esteso al 30.09.2023.

➤ **Contrasto all'apertura di Partite Iva "fittizie"**

Sono rafforzati i controlli di contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie", a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a presentarsi di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata pari a tre anni dalla data di rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).



➤ Legge Sabatini

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 mesi a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dal 01.01.2022 al 30.06.2023.

La Nuova Sabatini è rivolta a micro, piccole e medie imprese con sede in Italia. Lo scopo è quello di supportare gli investimenti necessari all'acquisto (o acquisizione tramite leasing) di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti e in un finanziamento agevolato.

Per presentare domanda, le aziende devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese e non essere in difficoltà.

Le domande possono essere presentate a partire dal 01.01.2023.

La Nuova Sabatini incentiva l'acquisto o l'acquisizione tramite leasing di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature), hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive.

L'investimento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Il finanziamento, di durata inferiore a 5 anni, deve essere compreso tra 20.000 euro e 4.000.000 euro ed essere avviato successivamente alla domanda.

La Nuova Sabatini prevede un contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente allo stesso. Il tasso di interesse annuo è pari al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali ed al 3,575% per gli investimenti 4.0 e green.

Il finanziamento o leasing deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda, essere deliberato a copertura del 100% del programma



di investimento e avere durata massima di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

La Nuova Sabatini è cumulabile con altri aiuti di Stato come, ad esempio, il Fondo Centrale di Garanzia ed il credito d'imposta beni strumentali.

Nuova Sabatini Green

Tra i cosiddetti investimenti “green” sono inclusi macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

In fase di richiesta di erogazione del contributo per investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, è necessario allegare un’idonea certificazione ambientale di prodotto, riconosciuta a livello europeo, oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’allegato 6/C.

Nuova Sabatini 4.0

Tra i beni oggetto di agevolazione rientrano anche i cosiddetti “Investimenti 4.0”. Fanno parte di questa categoria i beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016.



MISURE IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

➤ **Ravvedimento operoso speciale**

Con la finalità di consentire al contribuente di rimuovere le violazioni fiscali, la legge di bilancio 2023 introduce una nuova forma di ravvedimento che si può definire speciale. Si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per il termine ristretto per potersene avvalere, per il fatto che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo pari al 30% e per la possibilità di versamento in 8 rate trimestrali.

Il ravvedimento speciale si applica ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (per esempio Ires, Irpef e addizionali, Irap, Iva) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti.

È possibile regolarizzare le violazioni commesse:

- con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge ovvero pari all'1,67%, oltre all'imposta e agli interessi dovuti nella misura del 2% annuo;
- mediante versamento delle somme dovute fino a 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023.

Le rate successive alla prima possono essere versate consecutivamente entro i termini stabiliti dal seguente calendario:

- il 30 giugno;
- il 30 settembre;
- il 20 dicembre;
- e il 31 marzo di ciascun anno.
-



È possibile avvalersi del ravvedimento speciale purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata mediante atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità da controllo formale (ex art. 36-ter, DPR 600/1973).

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (per esempio presentando apposita dichiarazione integrativa).

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo:

- degli importi ancora dovuti,
- della sanzione piena prevista pari al 30% applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
- degli interessi pari al 5% (ex art. 20, DPR 602/1973) con decorrenza dal 31.03.2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Non è possibile applicare il ravvedimento speciale in caso di omessa dichiarazione intendendosi per tale quella presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.

Nel ravvedimento speciale non sono compresi:

- le violazioni in tema di quadro RW;
- le violazioni rientranti nell'ambito della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all'art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022.



I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2023 restano validi senza possibilità di ripetizione e rimborso delle somme già versate.

Gli aspetti regolamentari dell'istituto in esame verranno completati con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

Di seguito una tabella esplicativa delle disposizioni relative al ravvedimento operoso speciale previsto dalla Legge di bilancio 2023.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE	
Anni interessati	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti
Condizioni	<ul style="list-style-type: none">• tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;• altri tributi sono esclusi.
Presupposto	<ul style="list-style-type: none">• avere presentato la dichiarazione annuale valida;• esclusione se la dichiarazione annuale è stata omessa.
Esclusione	<ul style="list-style-type: none">• per emissione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;• per violazioni già contestate alla data del versamento o della prima rata formalmente, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del d.p.r. n. 600/1973.
Regolarizzazione	<ul style="list-style-type: none">• rimozione delle irregolarità o omissioni;• pagamento:<ul style="list-style-type: none">○ dell'imposta;○ degli interessi dovuti;



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Pagamento	o delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. In unica soluzione entro il 31.03.2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo (la prima il 31.03.2023, le altre il 30.06, il 30.09 e il 20.12 di ciascun anno) oltre agli interessi del 2% annuo.
Mancato o insufficiente pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di quella successiva	<ul style="list-style-type: none">• decadenza dalla rateazione;• iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute e sanzione del 30% sulla residua imposta e interessi del 4% dal 31.03.2023;• cartella di pagamento da notificare entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

➤ Sanatoria degli errori formali

La Legge di bilancio 2023 prevede una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31.10.2022 a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definiti al 01.01.2023 (data di entrata in vigore della norma).

Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024.

E' necessario precisare che tale procedura di regolarizzazione, definita con il versamento della somma di 200 euro, presenta maggiori vantaggi rispetto alla



possibilità di regolarizzare le violazioni tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997), solamente quando per ciascuna annualità interessata vi siano più violazioni da sanare.

E' vero, infatti, che il ravvedimento operoso prevede il versamento di sanzioni ridotte da 1/9 ad 1/5 del minimo previsto per ciascuna violazione commessa, secondo il momento in cui si procede alla regolarizzazione. Pertanto, considerando che per le violazioni formali la sanzione applicata, nella generalità dei casi, varia da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 2.000 euro, l'applicazione del ravvedimento operoso consente di sanare ogni singola violazione formale con il versamento di una somma che varia da 27,7 euro a 50 euro. Il che significa che nei casi di applicazione della riduzione ad 1/9 della sanzione conviene applicare il ravvedimento operoso per regolarizzare fino a 7 violazioni formali; nel caso in cui si renda applicabile la riduzione ad 1/5, fino a 4 violazioni commesse per anno d'imposta.

E' necessario procedere alla loro rimozione ovvero all'esecuzione dell'adempimento originariamente previsto, poi errato o omesso, entro il termine che sarà successivamente fissato da un provvedimento attuativo.

Quanto premesso fino a qui non sarà applicabile

- a violazioni attinenti atti riguardanti la voluntary disclosure (collaborazione volontaria);
- a violazioni che riguardano l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali all'estero o quelle già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31.10.2022, qualora queste siano oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di due anni (in deroga all.art.3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).

➤ **Definizione degli avvisi bonari**

La Legge di Bilancio 2023 prevede che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni:



- relative ai periodi di imposta in corso:
 - al 31.12.2019
 - al 31.12.2020
 - al 31.12.2021 (cioè per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021),
- per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso,

potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

La novità è costituita dal fatto che le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

In particolare rientrano nella definizione agevolata:

- le comunicazioni, già recapitate, per le quali al 01.01.2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 01.12.2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 02.10.2022)
- le comunicazioni recapitate successivamente al 01.01.2023.

Quindi, nel caso siano stati notificati gli avvisi bonari nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 potrebbe essere utile chiedere la dilazione degli importi dovuti, al fine di iniziare l'anno con un avviso bonario rateizzato e non decaduto.

Potranno quindi essere definiti gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.



La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:

- il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
- il 3% delle sanzioni.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Ulteriore novità è costituita dal fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori a 5.000 euro

Il comma 158 dispone, infine, la proroga di un anno dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del Dpr n. 602/1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-*ter* del Dpr n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. La definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.2022. In particolare la circolare chiarisce che per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 01.01.2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31.12.2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista,

FEDERICO MATRONE

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI
CF: MTRFRC77M14H501C • P.IVA: 09801581001

VIA COSTANTINO MORIN, 45 - 00195 - ROMA
tell. +39 06 69 92 52 62 • fax. +39 06 99 34 18 58
studio@studiomatrone.eu • www.studiomatrone.eu



entro la scadenza della rata successiva). Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Il comma 159 modifica inoltre la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, contenuta nell'articolo 3-*bis*, comma 1, del D. Lgs n. 462/1997, prevedendo, a regime, che il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. La circolare chiarisce che tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 01.01.2023.

➤ **Definizione degli accertamenti**

La Legge di Bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate prevedendo la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.

Si fa riferimento agli accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 31.03.2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili entro il 01.01.2023, o notificati successivamente ma entro il 31.03.2023.

La stessa riduzione sanzionatoria che, ricordiamo, è stabilita nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge pari al 30%, è prevista anche per:

- gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;



- acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

È consentito il dilazionamento delle somme dovute in massimo venti rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Tuttavia, sulle rate che seguono la prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale. Resta esclusa la compensazione con F24.

Gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) sono esclusi dalla definizione agevolata in oggetto. Ci si riferisce a quei contribuenti che detenendo illecitamente patrimoni all'estero, possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente al Fisco la violazione degli obblighi di monitoraggio.

➤ **Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso**

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.

E' stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.

E' necessario che alla data del 01.01.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.03.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.



L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre di ciascun anno.

➤ **Definizione delle liti pendenti**

La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane o dei Monopoli in tema di accise.

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.07.2024, il processo si estingue a spese compensate.

E' necessario che entro il 01.01.2023 sia notificato il ricorso.

Benefici

In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate al 01.01.2023:

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni ed interessi;

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni ed interessi;

- se il processo pende in Cassazione all'01.01.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui all'01.01.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta.

Liti su sanzioni

Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo si paga:



- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (es. è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

Adempimenti e versamenti

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.06.2023 e pagare le somme o la prima rata.

E' escluso il pagamento tramite compensazione. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.

Nel caso in cui non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Sospensione dei termini di impugnazione

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello ed il ricorso in Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in cassazione, nonché per le riassunzioni, sono sospesi per 9 mesi se spirano nel lasso temporale compreso tra l'01.01.2023 ed il 31.07.2023.

Definizione delle liti in Cassazione



La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione la 16.09.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.

Di norma, quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. E' tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000 euro o sino a 50.000 euro in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale.

➤ **Conciliazione giudiziale agevolata**

La Legge di bilancio 2023 prevede una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'01.01.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".

Essa presuppone che il processo penda all'01.01.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.06.2023.

La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

➤ **Rinuncia agevolata in Cassazione**

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti alla data del 01.01.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino "atti impositivi".

Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.06.2023.

Le sanzioni sono ridotte ad 1/18 del minimo.



Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione.

➤ **Rottamazione dei ruoli**

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022.

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.04.2023 beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.06.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.07.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'01.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

E' possibile pagare in un'unica soluzione entro il 31.07.2023.

E' in ogni caso esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art.6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.



Contenziosi pendenti

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli Inps.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebiti devono essere definiti per intero.

Esclusioni

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione Europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute.

Casse di previdenza private

I ruoli delle Casse di previdenza private (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri, o dei consulenti del lavoro, Cassa forense, ENASARCO, ENPAV, ecc) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.01.2023.



Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi ed ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

E' anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione per i pagamenti superiori a 5.000 euro.

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Pertanto, in caso di inadempimento, viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

➤ Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro

La Legge di bilancio 2023 prevede l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. Per l'annullamento:

- non è richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.03.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono da 01.01.2023.

Esclusioni

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;



- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'art.2 par. 1 lett a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Enti territoriali

Qualora il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni ed interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.

Gli Enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.01.2023.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

➤ Taglio del cuneo fiscale

La Legge di bilancio 2023 prevede per l'anno 2023 l'incremento (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.

➤ Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile

In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità



contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

➤ **Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo**

Incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET” a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

➤ **Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)**

Estesa al 31.12.2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS (sino al raggiungimento dell’età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

➤ **Modifiche al trattamento cosiddetto “Opzione Donna”**

Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.



➤ **Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza**

Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

➤ **Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni**

Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.

➤ **Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali**

E' prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o



della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

➤ **Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico**

Dall'01.01.2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

➤ **Congedo parentale**

Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.

NOVITA' GENERALI PER PRIVATI E IMPRESE

➤ **Pacchetto Energia**

La Legge di bilancio 2023 destina oltre 21 miliardi di euro a fronteggiare il fenomeno del Caro Energia da distribuire sotto forma di aiuti a famiglie ed imprese.

Viene confermata la soppressione degli oneri impropri delle bollette per il primo trimestre 2023 e rifinanziato il credito d'imposta in favore delle imprese piccole e le attività, quali bar, ristoranti ed esercizi commerciali che si innalzerà dal 30% al 35% mentre per imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Tali crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31.12.2023.



Sempre per il primo trimestre 2023 sono stati annullati gli oneri gestionali di sistema elettrico su utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

➤ **Bonus sociale elettrico/gas**

La Legge di bilancio 2023 incrementa da 12.000 euro a 15.000 euro il valore soglia dell'Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l'anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

➤ **Prima casa under 36**

Sono state prorogate per tutto il 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto della prima casa in favore degli under 36.

Nello specifico le agevolazioni sono disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico:



- di non aver compiuto 36 anni di età
- di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

➤ **Rinegoziazione mutui**

La Legge di bilancio 2023 interviene anche sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l'accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Di fatto viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Lo studio del dott. Federico Matrone rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.